

**Dazi doganali - Valore delle merci - Diritti di licenza - Corte di Cassazione Sez. 5 - ,  
Sentenza n. 10685 del 05/06/2020 (Rv. 657863 - 01)**

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - Dazi doganali - Valore delle merci - Diritti di licenza - Inclusione - Condizioni - Poteri di controllo - Necessità - Nozione - Facoltà di approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario - Potere di orientamento - Sussistenza.

In tema di dazi doganali, nella determinazione del valore delle merci in dogana ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (vigente "ratione temporis") e degli artt. 159 e 160 del DAC, deve tenersi conto, oltre che del valore economico reale della merce importata, anche dei diritti di licenza, purché non inclusi nel prezzo, riferiti alla suddetta merce e dovuti quale condizione per la vendita di quest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale ultimo presupposto, indipendentemente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo e orientamento, di fatto o di diritto, anche su singoli segmenti del processo produttivo, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 10685 del 05/06/2020 (Rv. 657863 - 01)